



Regione Puglia

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

SERVIZIO ALIMENTAZIONE

Determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione

N.63 /ALI di registro delle determinazioni

Codice CIFRA 155/DIR/2012/000063

OGGETTO: D.M. 454/2001 - D.M. 26.02.2002. Parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 120/ALI del 19 aprile 2011, esecutiva, limitatamente alle aziende agricole condotte da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali, che svolgono anche le attività di lavorazioni conto terzi.

L'anno 2012 addì 12 del mese di giugno in Bari, nella sede dell'Area delle Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Alimentazione, Lungomare Nazario Sauro n. 45, l'A.P. "Servizi al Territorio" del Servizio Alimentazione, sulla base dell'istruttoria effettuata, riferisce al Dirigente del Servizio Alimentazione, Direttore dell'Area:

- ✓ Il D.M. 14 dicembre 2001 n. 454 " *Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica*", all'art. 2 ha individuato i soggetti ai quali spetta la concessione dell'accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata;
- ✓ tra questi lo stesso decreto indica gli " *esercenti le attività richiamate all'articolo 1 comma 1,*" del medesimo D.M. 454/2001 " *iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503*";
- ✓ l'iscrizione nel registro delle imprese di cui al capoverso precedente afferisce gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice civile e le società semplici;
- ✓ la legge 5 marzo 2001 n. 57 " *Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati*" agli art. 7 e 8 " *Interventi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura*" delegò " *il Governo ad emanare appositi decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici*" ivi comprese le definizioni giuridiche dei soggetti imprenditori agricoli, delle attività di coltivazione, di allevamento, delle attività connesse;
- ✓ il decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 " *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" all'art. 1 ha definito

l'imprenditore agricolo ai sensi del nuovo art. 2135 del codice civile come “ è *imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. omissis....., si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, omissis....., dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata*”;

- ✓ la norma innanzi novellata, nel ricondurre nell'ambito dell'attività agricola le attività connesse, come sopra definite, oltre a richiedere la presenza di un collegamento oggettivo e soggettivo, espressamente fa riferimento al concetto della **prevalenza**, laddove sancisce che il riferimento alle risorse ricomprende **anche** quelle “ c.d. soggettive” rappresentate dal lavoro dell'intero nucleo e dei lavoratori dipendenti normalmente impiegati nell'attività agricola esercitata;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 120/ALI del 19 aprile 2011, esecutiva, si determinò, nello specifico, di prescindere dal riferimento al lavoro del nucleo familiare e dei lavoratori dipendenti normalmente impiegati nell'attività agricola in quanto il parametro del volume d'affari, come meglio di seguito esplicitato, dava contezza dell'impegno profuso nell'attività agricola. Nella fattispecie il requisito della prevalenza, necessario per qualificare agricola una o più attività connesse alla principale, rappresentava l'elemento determinante ai fini dell'inquadramento aziendale. Per quanto era di tutta evidenza che l'insussistenza e/o il venir meno del requisito determinava la conferma, ai fini previdenziali, dell'appartenenza ad altro settore di attività (industria, artigianato, terziario ecc.). Il concetto di **prevalenza**, di cui innanzi, doveva essere sostanziato da parametri certi di riferimento, controllabili e verificabili in fase post e cioè al momento della rendicontazione di quanto utilizzato nell'anno di assegnazione e della richiesta per l'anno successivo;
- ✓ i parametri da verificare in fase di rendicontazione post - concessione erano:
 - volume d'affari dell'attività agricola aziendale maggiore del volume d'affari realizzato per effettuazione di lavorazioni in favore di terzi;
 - utilizzo di accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata maggiore in attività agricola aziendale e minore in attività di lavorazioni in favore di terzi;
- ✓ la verifica doveva essere effettuata nel seguente modo:
 - il volume d'affari per l'attività agricola aziendale e di lavorazioni in favore di terzidimostrato attraverso le dichiarazioni IVA distinte sia per l'attività agricola che per le attività connesse. Ovviamente il volume di affari ai fini IVA doveva essere maggiore in attività agricola della propria azienda e minore nelle attività connesse;
 - l'utilizzo di accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata in attività agricola della propria azienda ed in attività di lavorazione in favore di terzi doveva essere dimostrato attraverso i prelievi effettuati con i libretti di controllo ed i conseguenti consumi. I consumi dovevano essere maggiori in attività agricola della propria azienda e minori in attività di servizi a terzi.

Ovviamente tutti i parametri come innanzi indicati dovevano essere maggiori nell'attività agricola propria dell'azienda richiedente (agricola e di servizi a terzi) e minori nell'attività connessa come innanzi esplicitata.

- ✓ A seguito di ulteriori approfondimenti, alla luce anche della circolare INPS n. 53 del 14 marzo 2003, relativa alle “ *attività connesse ex art. 1 D.lgs. n. 228/2001: Gestione CD/IATP*”, la quale rileva che: “ *non assume rilievo il reddito derivante dalle due attività, principale e connessa, nel senso che, quando si sia qualificata come agricola la fornitura di beni o servizi sulla base del superiore tempo di impiego delle attrezzature e delle risorse nelle lavorazioni aziendali rispetto alle lavorazioni dirette a terzi, anche il reddito derivante dall'attività di fornitura dei servizi è da considerarsi agricola*” è emerso che le modalità di rendicontazione, come previste dalla determinazione dirigenziale n. 120/ALI del 19 aprile 2011, esecutiva, per le aziende agricole condotte da coltivatori diretti e/o da imprenditori agricoli professionali, che svolgono altresì attività di servizi a terzi, non davano contezza

- appieno di detta prevalenza. Tale situazione è stata altresì evidenziata in appositi incontri dalle organizzazioni agricole, da ultimo durante quello tenutosi in data 07.06.2012,;
- ✓ per quanto innanzi è indispensabile, nel controllo post -consumi e pre - assegnazione del beneficio alle aziende agricole condotte da coltivatori diretti e/o da imprenditori agricoli professionali che svolgono anche lavorazioni conto terzi, verificare la prevalenza esclusivamente con il rapporto tempo – lavoro impiegato nella conduzione della propria azienda agricola e quello impiegato nelle lavorazioni effettuate come servizi a terzi. Per l'individuazione e l'applicazione dei conseguenziali parametri tempo-lavoro impiegati nella conduzione della propria azienda agricola, occorre far riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale n. 6191 del 28 luglio 1997, esecutiva, avente ad oggetto : *“Deliberazione di C.R. n.69 del 30/01/96 concernente l'applicazione in Puglia del Reg. CEE n. 2328/91 – All. n. 3, punto 1.1, ultimo capoverso: Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ordinamento produttivo aziendale e parametri ettaro/coltura”*, con la quale si approvarono i parametri ettaro – coltura e/o capo adulto per specie allevata, distinti su base provinciale e così come riportati nella tabella allegata alla predetta deliberazione 6191/97;
 - ✓ per le ore lavorative impiegate in attività di servizi a terzi si deve far riferimento alla dichiarazione autocertificata della medesima azienda, come riportata nel modello 3 *“rendiconto”* allegato alla dichiarazione annuale delle aziende che svolgono attività di servizi a terzi, nel quale le stesse indicano, tra l'altro, per singola azienda beneficiaria dei servizi, le date di effettuazione e di ultimazione dei lavori;
 - ✓ ovviamente le aziende agricole condotte da coltivatori diretti e/o da imprenditori agricoli professionali, devono, per poter svolgere anche attività di servizi a terzi, possedere in proprietà o con regolare contratto di fitto registrato i mezzi e le attrezzature da utilizzare nell'attività di servizi a terzi. E' vietata qualsiasi forma di prestito temporaneo delle macchine e/o delle attrezzature per svolgere attività agricola e di servizi a terzi;
 - ✓ limitatamente al requisito di coltivatore diretto si fa riferimento all'iscrizione del richiedente nella conseguente gestione INPS nel mentre per gli imprenditori agricoli professionali al riconoscimento definitivo rilasciato dal competente ufficio regionale agricoltura e alimentazione in applicazione delle norme come indicate dalla determinazione dirigenziale n. 356 del 30.08.2007, esecutiva, ed alla iscrizione presso l'INPS nella competente gestione previdenziale. La dimostrazione del requisito posseduto avverrà tramite autocertificazione. E' fatta salva la possibilità, per la pubblica amministrazione, di verificare i requisiti autocertificati.

Per le assegnazioni relative all'anno 2012 alle aziende agricole che hanno svolto anche attività di servizi a terzi, i competenti uffici comunali, nel verificare il rendiconto dei consumi relativi all'anno 2011, hanno utilizzato le procedure come indicate nella determinazione dirigenziale 120/ALI del 19 aprile 2011, esecutiva, ponendo in essere le attività conseguenziali. Con il presente atto, nel mentre si modificano le procedure come definite dalla determina 120/ALI del 19/04/2011, esecutiva, limitatamente ai soggetti aventi la qualifica di coltivatore diretto e/o di imprenditore agricolo professionale, sarà cura delle Amministrazioni Comunali comunicare agli uffici dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti la variazione intervenuta nelle disposizioni applicative, con la conseguente richiesta di applicare quanto di cui al presente provvedimento anche alle comunicazioni relative al rendiconto 2011 già pervenute.

A tal fine, i competenti uffici delle Amministrazioni Comunali dovranno acquisire, per le ditte che hanno già rendicontato i consumi 2011 ed esclusivamente per quelle per le quali vi è stata la comunicazione di recupero dell'accisa all'Agenzia delle Dogane, l'autocertificazione relativa alla qualifica di coltivatore diretto e/o di imprenditore agricolo professionale, verificare le complementarietà del tempo lavoro come innanzi meglio indicate e comunicarne i risultati, qualora modificativi di quanto già inoltrato ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, al fine di

uniformare le procedure al presente provvedimento. Ovviamente, la procedura innanzi prevista sarà applicata altresì per le aziende agricole che svolgono anche servizi a terzi che, nei tempi previsti dal D.M. 454/2001, presenteranno istanza di rendiconto e contestuale richiesta per l'anno 2012.

Limitatamente, invece, ai soggetti beneficiari dell'accredito d'imposta che hanno svolto e svolgono le attività agricole nella propria azienda e di servizi a terzi, ma non possiedono la qualifica di coltivatore diretto e/o di imprenditore agricolo professionale, continuano ad applicarsi, esclusivamente, le disposizioni come previste dalla determina dirigenziale 120/ALI del 19/04/2011, esecutiva, che, per questa parte, continua a promanare effetti.

Il presente provvedimento modifica ed integra, nella parte conseguente, il manuale delle procedure determinato con DDS 473/ALI del 23/12/2010, esecutiva, e già modificato con la più volte citata determinazione n.120/ALI del 19 aprile 2011, esecutiva.

Si propone, pertanto, al Dirigente del Servizio Alimentazione, Direttore dell'Area, di adottare il presente provvedimento con il quale:

- ❖ approvare le modifiche operative pre - assegnazione e di controlli ex post – assegnazione da porre in essere come meglio innanzi indicate;
- ❖ disporre che per le assegnazioni relative all'anno 2012, i rendiconti dei consumi 2011 per le aziende agricole e di servizi a terzi condotte da coltivatori diretti e/o da imprenditori agricoli professionali seguiranno le procedure come innanzi indicate nel senso che il rapporto di prevalenza dell'attività agricola su quella di servizi a terzi svolte dalle aziende agricole, sia basato sul tempo lavoro impiegato per la conduzione della propria azienda agricola, applicando i parametri così come indicati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 6191 del 28 luglio 1997, esecutiva, e per i servizi a terzi in riferimento alle ore lavorative per le attività poste in essere come indicate nel modello 3 "rendiconto", meglio innanzi indicato;
- ❖ disporre che i competenti uffici delle Amministrazioni Comunali, allorquando a seguito di rendiconto di consumi per l'anno 2011 abbiano già proceduto a comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio il recupero d'accisa per la mancata prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di servizi a terzi svolti dalla medesima azienda agricola, acquisiscano l'autocertificazione dalla quale evincere la permanenza in capo al richiedente del requisito di coltivatore diretto e/o di imprenditore agricolo professionale ed a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto, comunichino all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio di proseguire o meno nelle attività di recupero dell'accisa;
- ❖ disporre di confermare le procedure previste dalla determinazione dirigenziale n.120/ALI del 19 aprile 2011, esecutiva, per i titolari di aziende agricole che svolgano anche servizi a terzi e che non rivestano la qualifica di coltivatore diretto e/o di imprenditore agricolo professionale e che pertanto, per la medesima parte continua a promanare gli effetti;
- ❖ di modificare ed integrare, nella parte conseguente, il manuale delle procedure approvato con DDS 473/ALI del 23/12/2010, esecutiva, e già modificato con la più volte citata determinazione n.120/ALI del 19 aprile 2011, esecutiva;
- ❖ di modificare il sistema UMA – WEB per la parte conseguente.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto, è conforme alle risultanze istruttorie.

AP "Servizi al Territorio" F.to (Dott. Nicola Tedone)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE

Vista la proposta formulata dall' A.P. " Servizi al Territorio" del Servizio Alimentazione;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;

Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;

Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;

DETERMINA

di fare propria la proposta dell' A.P. " Servizi al Territorio" del medesimo servizio che qui di seguito si intende come integralmente trascritta;

di approvare le risultanze dell'istruttoria definitiva richiamata nelle premesse, con la proposta in essa contenuta e di:

- ❖ disporre che per le assegnazioni relative all'anno 2012, i rendiconti dei consumi 2011 per le aziende agricole e di servizi a terzi condotte da coltivatori diretti e/o da imprenditori agricoli professionali seguano le procedure come innanzi indicate nel senso che il rapporto di prevalenza dell'attività agricola su quella di servizi a terzi svolte dalle aziende agricole sia basato sul tempo lavoro impiegato per la conduzione della propria azienda agricola, applicando i parametri tempo lavoro come previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 6191 del 28 luglio 1997, esecutiva, e per i servizi a terzi in riferimento alle ore lavorative per le attività poste in essere come indicate nel modello 3 "rendiconto";
- ❖ determinare che i competenti uffici delle Amministrazioni comunali, nel caso a seguito di rendiconto di consumi per l'anno 2011 abbiano già proceduto a comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio il recupero d'accisa per la mancata prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di servizi a terzi svolti dalla medesima azienda agricola, acquisiscano l'autocertificazione dalla quale evincere la permanenza in capo al richiedente del requisito di coltivatore diretto e/o di imprenditore agricolo professionale ed a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto, comunichino all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio, di proseguire o meno nelle attività di recupero dell'accisa;
- ❖ disporre di confermare le procedure previste dalla determinazione dirigenziale n.120/ALI del 19 aprile 2011, esecutiva, per i titolari di aziende agricole che svolgano anche servizi

a terzi e che non rivestano la qualifica di coltivatore diretto e/o di imprenditore agricolo professionale e che pertanto, per la medesima parte, continua a promanare gli effetti;

- ❖ modificare ed integrare, nella parte conseguente, il manuale delle procedure determinato con DDS 473/ALI del 23/12/2010, esecutiva, e già modificato con la più volte citata determinazione n.120/ALI del 19 aprile 2011, esecutiva;
- ❖ modificare il sistema UMA – WEB per la parte conseguente;
- ❖ dare atto che la determina dirigenziale n. 120/ALI del 19 aprile 2011, esecutiva, per la parte riguardante il rendiconto dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con il presente atto viene modificata e, pertanto, cessa di promanare effetti.

di notificare il presente provvedimento alle amministrazioni comunali per il tramite della pubblicazione sul sito www.uma.regione.puglia.it;

di comunicare il presente provvedimento all'ufficio regionale dell'Agenzia delle Dogane.

Il presente atto, composto di n. 6 facciate, vistate e timbrate in ogni pagina, è stato redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio Alimentazione.

Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale.

Copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Copia al Servizio proponente.

Non viene inviata copia all'Area Programmazione e Finanza – Servizio Bilancio e Ragioneria - per insussistenza di adempimenti contabili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo istituito presso il Servizio Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Il Direttore dell'Area
F.to (Dott. Gabriele Papa Pagliardini)

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.P.G.R. n. 161 del 22.02.2008, il presente provvedimento viene pubblicato all'albo di questo Servizio per 10 (dieci) giorni lavorativi.

Si certifica l'avvenuta pubblicazione dal 12.06.2012 al 25.06.2012

Il Dirigente
F.to(Dott. Nicola Laricchia)